

SCIA – descrizione dell’istituto – valore giuridico e responsabilità del dichiarante.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – è l’istituto giuridico disciplinato dagli artt. 19 e seguenti della L.241/90.

La SCIA non è e non produce un provvedimento amministrativo per silenzio assenso. È il dichiarante che assicura, assumendone le responsabilità penali e civili, il possesso dei requisiti.

La SCIA permette di iniziare l’attività dal momento della ricezione da parte della P.A.; a condizione che la stessa sia completa e corredata da tutti gli elementi necessari, richiesti dalla norma.

Se la SCIA non è completa, l’ufficio chiede la regolarizzazione. Solo al momento della regolarizzazione l’attività può essere avviata lecitamente. È necessario pertanto fare attenzione alla completa, esaustiva e veritiera compilazione della modulistica.

Nei 60 giorni dalla ricezione della SCIA l’amministrazione provvede al controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto o fatto notario, secondo le proprie disposizioni sui controlli a campione